



Prot. N. _____

del

12/09/2023

Ai Dipendenti Comunali

E pc.

Ai Dirigenti

Agli Incaricati di EQ

AI RSPP

Al Medico Competente

Alla RSU

OGGETTO: Circolare informativa in merito all'aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di Sars -CoV-2 e relativamente alla tutela della malattia dovuta al Covid

Il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 186 del 10 agosto 2023, segna la fine dell'era delle restrizioni fisiche legate alla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

L'intervento ad opera dell'art. 9 del d.l. 105/2023 agisce su due fronti: il primo è quello dell'abrogazione della disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi. Resta fermo in ogni caso il potere del Ministro della Salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Il secondo si muove invece sul fronte del monitoraggio della situazione epidemiologica, che non è più giornaliero ma la cui periodicità è ridefinita nella settimana.

L'art. 9 del d.l. 105/2023 abroga l'art. 10-ter del d.l. 52/2021 che così disponeva: "1. *A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.*

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. 3.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative del comma 1.



Il Ministero della Salute, con circolare n. 25613 dell'11 agosto scorso, recepisce i contenuti del d.l. 105/2023 e, tenuto conto della situazione epidemiologica corrente, aggiorna le indicazioni sulle misure di prevenzione alla trasmissione del virus precisando che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento. Il Ministero della Salute si raccomanda, comunque in questo caso, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è **consigliato**:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano

Per le persone che invece sono solo venute a contatto con i casi di COVID-19 non si applica più nessuna misura restrittiva: esce di scena l'autosorveglianza che obbligava all'uso della mascherina fino al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Si raccomanda in questi casi, comunque, che le stesse persone pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di COVID-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto, **raccomandando l'esecuzione di un test antigenico**, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Il risultato è che se un lavoratore dipendente è positivo asintomatico può prestare servizio in presenza. Nel caso in cui invece manifesti sintomi, di fatto non è obbligato a rimanere a casa e nemmeno ad andare dal medico.

Nel caso in cui si rivolga al proprio medico di base e lo stesso emetta un certificato medico di assenza per malattia va capito se i benefici giuridici ed economici contenuti all'art. 87, comma 1, del d.l. 18/2020 sono tutt'ora applicabili.

Riguardo il trattamento economico e giuridico della malattia dovuta a COVID-19, l'art. 87, comma 1 del d.l. 18/2020 (Cura Italia) non risulta formalmente disapplicato da nessuna disposizione. Il disposto vigente è ancora questo: "1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta".

Larga parte della disposizione risulta implicitamente abrogata: essendo infatti uscite di scena sia la quarantena che l'isolamento fiduciario, quella parte della norma non esplica più i suoi effetti. **Rimane tuttavia vigente la parte della norma che specifica che la malattia dovuta al COVID-19 (quindi la positività al virus, al netto delle misure restrittive oggi abrogate) è equiparata al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta.**



Nel complesso quadro giuridico non si rinvencono elementi utili a sostenere una disapplicazione tacita di quella parte della disposizione.

Conseguentemente i **dipendenti interessati ad usufruire della norma di maggior favore prevista dall'art. 87, comma 1 del D.L. 18/2020**, devono fare riferimento alle disposizioni emanate con le circolari prot. n. 40536 del 29.10.2020 e successiva nota prot.n. 16008 del 22.04.2021, in base alle quali i dipendenti in stato di malattia conclamata da COVID-19 devono produrre apposita comunicazione al Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico (allegando il test positivo diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2) al fine di ottenere l'equiparazione dello stato di malattia dovuto a infezione da Covid-19 al periodo di ricovero ospedaliero con i seguenti benefici:

- non viene applicata la decurtazione di cui all'art. 71 del d.l. 112/2008
- tali periodi non sono computati nel periodo di comporto nell'ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Tale comunicazione permette quindi di "evidenziare" in modo mirato i certificati medici legati allo stato patologico connesso al Covid (in quanto i certificati non sempre riportano specifiche indicazioni al riguardo), consentendo quindi il trattamento tempestivo degli stessi con le regole di maggior favore introdotte dall'art. 87, comma 1 del D.L. 18/2020, cioè come detto l'equiparazione di tali assenze al periodo di ricovero ospedaliero (non si contano ai fini del periodo di comporto e non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71).

Si allega alla presente la Circolare n. 25613 dell'11 agosto 2023 del Ministero della Salute

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Incarico E.Q. del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),
Performance, Trasparenza e Controlli
Dott. Cristiano De Angelis

Il Segretario Generale
Dirigente del Dipartimento Affari Generali
Dott.ssa Giuseppina Antonelli